



Prot. 03_2012 del 07/09/ 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Al Ministro della Giustizia
Avv. Prof. Paola Severino

Al Capo di Gabinetto
Pres. Filippo Grisolia

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri

Al Direttore generale del personale e della formazione
Cons. Emilia Fargnoli

Per conoscenza alla Cassa Mutua Nazionale
tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari
dott. Federico Mancuso



OGGETTO: revisione Cassa Mutua Nazionale Cancellieri

La presente per richiedere una sostanziale revisione della disciplina della Cassa Mutua Cancellieri, istituita e disciplinata dalla Legge 11 maggio 1951 n. 384.

Com'è noto trattasi di un ente mutualistico posto sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, a cui appartengono ex lege in qualità di soci, i Direttori Amministrativi (già Direttori di cancelleria e Cancellieri C2) ed i Dirigenti di seconda fascia per i quali non vi sia stato un provvedimento ministeriale di cancellazione dalla Cassa Cancellieri a richiesta dell'interessato.

La ritenuta è applicata mensilmente nella misura dell'1% sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità.

In uno scenario profondamente modificato riteniamo doveroso essere promotori di un processo di cambiamento indispensabile per i lavoratori giudiziari.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, già in data 25/10/2004 in una nota indirizzata all'allora Capo di Gabinetto scriveva: "*si imporrebbe l'avvio di un procedimento di revisione degli strumenti normativi vigenti, finalizzato ad una più accorta individuazione dei soci della Cassa mutua (...)*" (cfr. all.1). Dal 2004 nulla pare sia accaduto.



Gli aspetti sui quali vogliamo puntare la nostra attenzione sono:

1. LA VOLONTARIETÀ DELL'ADESIONE ALLA CASSA

In primo luogo riteniamo doveroso rendere volontaria l'adesione alla Cassa affinché ciascun lavoratore possa liberamente scegliere di aderire a seguito di un'analisi costi/benefici, considerando che il costo mensile è certo (e si aggira mediamente sui 18 euro), i benefici invece sono dubbi e soggetti a numerose variabili.

2. UNA DIVERSA GESTIONE DELLE RISORSE

Attualmente i soci avrebbero diritto a:

- **Liquidazioni.** Al momento della cessazione dal servizio il socio ha diritto alla liquidazione del premio di buona uscita che non corrisponde (neanche lontanamente) a quanto versato nel corso degli anni, infatti dalla tabella (pubblicata sul sito della cassa) si evince che un dirigente, dopo 45 anni di contributi, percepirebbe la somma di € 3.202,00 oltre una seconda quota effetto di una redistribuzione dei fondi residui relativi al capitolo delle buonuscite, la cui entità varia in base al numero dei soci liquidati nel corso dell'anno ed all'ammontare delle entrate da distribuire ai soci cessati dal servizio. In altri termini non solo la liquidazione del premio di buonuscita non è determinabile a priori ma è solo una minima parte di quanto versato negli anni.
- **Sovvenzioni.** il sussidio è concesso (previa disponibilità dei fondi) nella misura del 20% della spesa sostenuta e dimostrata in caso di spese per accertamenti medici e visite specialistiche, e del 15% in caso di spese odontoiatriche. Per le istanze successive alla prima le percentuali sono ridotte del 50%, salvo casi particolari.
- **Piccoli prestiti.** Potrebbero essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo non può eccedere le lire cinquantamila! Tali prestiti non vengono erogati da molto tempo a causa della particolare esiguità della somma prevista dal Regolamento.
- **Borse di studio "Fratelli Mete".** Nell'anno accademico 2010/2011 sono state messe a concorso n. 7 borse di studio di un importo variabile da €140,00 a €250,00.

Già nel 2004 abbiamo sollevato il problema dell'inattualità della Cassa e ci veniva risposto dalla dott.ssa Nunziata, allora Vicepresidente: *"Siamo consapevoli, tuttavia, che il Regolamento ormai non è più rispondente alle mutate esigenze della Cassa Mutua, e comunichiamo che a seguito di ripetute sollecitazioni al Ministero da parte di questo Consiglio Centrale, lo stesso è allo studio*



dell'ufficio legislativo che dovrà apportarvi le opportune modifiche, non potendo alle stesse provvedere direttamente il Consiglio" (cfr. all. 2).

Dal 2004 non è cambiato nulla.

3. L'ESTENSIONE A TUTTI I LAVORATORI GIUDIZIARI

La possibilità di aderire alla Cassa deve essere concessa a tutti i lavoratori giudiziari, pensiamo invece che gli unici lavoratori che, attualmente hanno la qualifica di "cancelliere" non possono, pur volendolo, iscriversi alla Cassa Mutua Cancellieri!

Conosciamo bene l'eventuale replica che potrebbe venirci circa la "rigorosa ricostruzione storica del sistema di classificazione del personale vigente alla data di entrata in vigore della legge che disciplina la Cassa Mutua e delle modifiche subite da tale sistema nel corso degli anni" e mai come in questo momento riteniamo indispensabile intervenire.

Non solo, ricordiamo che l'art. 289 (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) DPR 115/2002 prevede che "Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale". In realtà anche nel bilancio del 2011 non è stata corrisposto nulla alla Cassa a questo titolo (cfr. allegati 3 e 4)

4. LA MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE.

Abbiamo verificato che è costituito altresì l'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra Magistrati Italiani (R.D 2 settembre 1919 n.1598 e relativo regolamento approvato con D.M. 24 dicembre 1919) la cui ritenuta a carico del personale della Magistratura ordinaria è applicata nella misura del "3 per mille sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità"... ovvero lo 0,30% a fronte dell'1% del personale amministrativo alla Cassa Cancellieri.

Forse si ritiene che il personale amministrativo sia più abbiente del personale di magistratura e possa permettersi di versare contributi maggiori alla propria cassa?



The screenshot shows the 'Service Personale Tesoro' website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Glossario', 'Assistenza SPT', 'RSS', and 'Newsletter'. Below this, a breadcrumb trail reads 'In: Home - Stipendi - Ritenute di categoria - Contributo Magistrati'. A secondary menu includes 'Self Service', 'Cedolino Unico', 'Pensioni e Indennizzi', 'Fisco', 'Previdenza', 'Flussi telematici', and 'Appi'. The main content area is divided into two sections: 'Contributo magistrati' and 'Contributo Cancellieri'. Two black arrows point from the 'Fisco' menu item to the 'Contributo magistrati' section, and from the 'Previdenza' menu item to the 'Contributo Cancellieri' section.

Contributo magistrati
E' un contributo dovuto a favore dell'Istituto Nazionale di previdenza e mutualità fra i Magistrati italiani.
La ritenuta è applicata a carico del personale della Magistratura ordinaria nella misura del 3 per mille sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità.
Viene calcolata, automaticamente in sede di emissione mensile degli stipendi, sull'importo della retribuzione mensile al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute erariali; in sede di conguaglio fiscale di fine anno, si opera la detrazione dall'imponibile annuo.
Il versamento viene effettuato dalla Ragioneria Centrale del Ministero della Giustizia.
Nel Service Personale Tesoro, per l'applicazione del contributo si segnala il codice di ritenuta di categoria 001.

Contributo Cancellieri
E' un contributo a favore della Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri ed i Segretari Giudiziari.
La ritenuta è applicata a carico del personale del Ministero di grazia e giustizia con la qualifica di cancelliere, nella misura dell'1% sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità.
Viene calcolata, automaticamente in sede di emissione mensile degli stipendi, sull'importo della retribuzione mensile al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute erariali; in sede di conguaglio fiscale di fine anno, viene detratta dall'imponibile annuo (art. 8 Legge 23.11.1939 n. 1814).
La Ragioneria Centrale del Ministero della giustizia è competente per il versamento del contributo.
In SPT viene utilizzato il codice della ritenuta di categoria 002.

Siamo consapevoli che non si tratta di tributi (anche se i prelevamenti non sono volontari) ma evidentemente in questo caso non si applica il principio della capacità contributiva.

E' nostra abitudine verificare che quello che chiediamo sia reale ed anche in questo caso abbiamo fatto un'analisi presso altri Ministeri. E' risultato che siamo gli unici (e gli ultimi) che conserviamo un Istituto di questo tipo, nel Ministero dell'Interno ad esempio esiste una "Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno" sotto forma di Società Cooperativa, senza finalità di lucro e costituita in conformità con i principi e con la disciplina della mutualità prevalente. La società nacque nel 1956 come ente di mutua assistenza ed è stata trasformata nel 1993, con un provvedimento legislativo, in cooperativa. Attualmente vanta delle attività di tutto rispetto visibili, unitamente ai bilanci, sul sito <http://www.cassamutua.it>.

Per il momento ci limitiamo a rappresentare le nostre richieste ma non mancheranno, a breve, ulteriori nostre iniziative su un argomento che mai nessuno pare abbia voluto affrontare seriamente.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)